II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1996

concernente accordi ambientali che attuano direttive comunitarie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/733/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile [1] riconosce che il coinvolgimento di tutti i settori della società in uno spirito di condivisione delle responsabilità richiede a complemento dell'azione normativa un approfondimento e un ampliamento del ventaglio di strumenti a disposizione;

considerando che tale programma comunitario indica che le sole misure legislative non sono sufficienti a modificare le tendenze e le prassi attuali;

considerando che nonostante alcuni progressi l'ampliamento del ventaglio di strumenti a disposizione si è rivelato più difficile del previsto e che sono necessari nuovi interventi per stimolare l'uso di strumenti di mercato;

considerando che gli accordi contrattuali tra autorità pubbliche e industria («accordi ambientali») sono uno strumento che può contribuire in modo efficiente ed economico al conseguimento degli obiettivi ambientali favorendo il ruolo attivo dell'industria;

considerando che la Commissione intende promuovere gli accordi ambientali e che nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli accordi ambientali [2] ha indicato i vantaggi di tali accordi e i criteri necessari per assicurare loro il successo;

considerando che se utilizzati come mezzo per attuare determinate disposizioni delle direttive comunitarie, gli accordi ambientali possono in alcune circostanze completare la legislazione o sostituirsi a norme legislative più dettagliate;

considerando che le direttive fanno obbligo a ciascuno Stato membro di conseguire i risultati previsti e che pertanto gli Stati membri che ricorrano ad accordi per attuare una direttiva devono essere in grado in ogni momento di garantire i risultati da essa fissati;

[1] GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.
[2] COM(96) 561 def.

considerando che al fine di assicurare il pieno rispetto delle direttive comunitarie, gli accordi ambientali che attuano determinate disposizioni di direttive dovrebbero rispondere a requisiti di trasparenza, attendibilità ed affidabilità;

considerando che le direttive devono elencare specificamente le disposizioni che possono essere attuate mediante un accordo ambientale;

considerando che tali direttive devono stabilire requisiti vincolanti per gli accordi che attuano le disposizioni indicate;

considerando che gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli accordi ambientali siano conformi al trattato e, in particolare, alle norme sul mercato interno e sulla competitività, nonché alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/139/CE [2] della Commissione;

considerando che gli accordi ambientali e tutte le informazioni relative pertinenti dovrebbero essere ufficialmente notificati alla Commissione assieme alle altre misure nazionali adottate per attuare la direttiva, in modo da consentire una verifica della loro efficacia come mezzo di recepimento,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Finalità della presente raccomandazione è fornire orientamenti per l'uso di accordi tra le autorità pubbliche e i settori economici interessati («Accordi ambientali») quale mezzo per attuare direttive comunitarie in campo ambientale.

2.1. Qualora le disposizioni contenute in una direttiva concernente il settore ambientale prevedano esplicitamente gli accordi come mezzo di attuazione, gli Stati membri dovrebbero osservare i seguenti orientamenti.

2.2. In tutti i casi, gli accordi dovrebbero:

a) assumere la forma di un contratto, il cui rispetto sia garantito dal diritto civile o da quello pubblico;

b) specificare obiettivi quantificati e indicare obiettivi intermedi con le relative scadenze;

c) essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale o sotto forma di documento ufficiale ugualmente accessibile al pubblico;

d) prevedere il controllo dei risultati conseguiti, periodiche relazioni alle autorità competenti e un'adeguata informazione del pubblico;

e) essere aperti a tutti i partner che intendono conformarsi alle condizioni dell'accordo.

2.3. Ove opportuno, gli accordi dovrebbero:

a) prevedere un comitato o un organismo indipendente che presieda alla raccolta, alla valutazione o alla verifica dei risultati conseguiti;

b) prescrivere alle imprese ed ai partecipanti di rendere disponibili ai terzi le informazioni sull'attuazione degli accordi, alle stesse condizioni stabilite per le pubbliche autorità dalla direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [3];

c) prevedere sanzioni dissuasive quali sanzioni pecuniarie amministrative, penalità convenzionali, o il ritiro delle autorizzazioni in caso di inadempimento.

[1] GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.
[2] GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31.
[3] GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

3.1. Al momento di concludere un accordo ambientale, l'autorità competente dovrebbe adottare disposizioni al fine di valutare i progressi conseguiti grazie all'acordo e, ove necessario, di prendere in considerazione ulteriori misure a tempo debito per ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva.

3.2. In quanto parte dell'accordo, l'autorità nazionale dovrebbe assicurarne altresì la compatibilità con il trattato e in particolare con le norme sul mercato interno e la concorrenza nonché con la direttiva 83/189/CEE.

4. Quando sono usati come strumento di attuazione delle direttive comunitarie, gli accordi ambientali dovrebbero essere notificati alla Commissione assieme a tutte le informazioni pertinenti, e contemporaneamente alle altre misure nazionali adottate per attuare la direttiva, in modo da consentire una verifica della loro efficacia in quanto mezzo di recepimento.

5. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1996.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione